



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione III Civile

r.g.e. 305/2023

Oggi 18/05/2023 ore 9.00 avanti alla dott.ssa Francesca Carlier sono comparsi:

Per il creditore procedente

Per il debitore opponente

la quale si riporta al proprio ricorso in opposizione e richiamando la Cassazione n., 9479/2023 chiede la concessione del termine per proporre la opposizione tardiva ex art 650 cpc. Insiste per la sospensione dell'esecuzione.

L'Avv. si riporta alla propria memoria di replica ed in ordine alla richiesta di rinvio per l'opposizione tardiva si rimette a codesto Giudice, insistendo per l'assegnazione delle somme pignorate .

Il Giudice dell'Esecuzione

Osservato che il credito azionato dal creditore procedente in sede monitoria trova fondamento in un contratto tra professionista e consumatore di cui al D. Lgs 206/2005;

visto che la pronuncia della Cassazione, Sezione Unite n. 9479/2023 enuclea il seguente principio di diritto “ *il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo*”;

osservato che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo non risulta motivato sotto il profilo dell'abusività delle clausole;

PQM

Fermo restando le domande e eccezioni proposte invita il creditore procedente a depositare entro trenta giorni dalla data odierna il contratto su cui si fonda il titolo esecutivo per la verifica di eventuali clausole abusive.

Il G.E.

dott.ssa Francesca Carlier

